

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE**

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI



**S.R. 353 “DELLA BASSA FRIULANA”
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE
CON REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI
DALL’ABITATO DI ZUGLIANO AL CAPOLUOGO**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME GENERALI
R11-1**

Il Responsabile del Procedimento:
arch. Luciano Maria Qualessio

Il Progettista:

SERIN S.r.l.

SERVIZI - INGEGNERIA - INFORMATICA
via Duino, 1/1 – 33100 Udine -
Tel. 0432/511556 - e-mail: info@serinsrl.com



CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA
12CS01ESE		12CS01ESE_R11_CSA.doc		0	-
1	Modifica a seguito osservazioni FVG Strade	27.09.2013	SL	MC	
0	EMISSIONE	08.03.2013	AC	MC	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

INDICE

ART 1 -	OGGETTO / AMMONTARE DELL'APPALTO	2
ART 2 -	DESCRIZIONE DELLE OPERE	3
ART 3 -	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART 4 -	CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	5
ART 5 -	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESP. civile verso terzi.....	6
ART 6 -	CONSEGNA DEI LAVORI	7
ART 7 -	GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA	8
ART 8 -	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO	8
ART 9 -	SUBAPPALTO	9
ART 10 -	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	10
ART 11 -	NORMATIVA ANTIMAFIA	16
ART 12 -	QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	18
ART 13 -	PROVE DEI MATERIALI	18
ART 14 -	TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI	19
ART 15 -	INTERFERENZE.....	19
ART 16 -	PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE.....	20
ART 17 -	VERIFICHE, COLLAUDI E PAGAMENTI DI SALDO	21
ART 18 -	ELENCO DEI PREZZI UNITARI.....	22
ART 19 -	USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO	23
ART 20 -	MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO	23
ART 21 -	DANNI DI FORZA MAGGIORE	25
ART 22 -	MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEQUENTI AI LAVORI	25
ART 23 -	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	26
ART 24 -	LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.....	26
ART 25 -	CONTABILITA' E NORME DI MISURAZIONE	27
ART 26 -	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28
ART 27 -	RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	28
ART 28 -	ESPROPRI	28
ART 29 -	OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE.....	29
ART 30 -	TUTELA DEI DATI PERSONALI	29
ART 31 -	CARTELLO DI CANTIERE	29
ART 32 -	RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	29
ART 33 -	SPESE DI CONTRATTO	30
ART 34 -	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	30
ART 35 -	DISPOSIZIONI FINALI.....	30

CAPO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

ART 1 - OGGETTO / AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere necessarie per i LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE CON REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI DALL'ABITATO DI ZUGLIANO AL CAPOLUOGO SULLA S.R. 353 "DELLA BASSA FRIULANA".
2. L'appalto si svolge nel pieno rispetto della L.R. n. 14/2002 e s.m.i., del Regolamento D.P.Reg. n. 165/03 e del Capitolato Generale d'Appalto D.P.Reg. n. 166/03.
3. L'impresa, avendo esaminato il progetto dell'appalto, dà atto che lo stesso ha valore di progetto esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e che pertanto assicura la precisa definizione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere); dà atto inoltre che, nei limiti in cui la rappresentazione dei siti sia esatta, l'opera può essere eseguita al costo previsto, secondo i piani di sicurezza e coordinamento, o D.U.V.R.I., predisposti dalla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., di seguito nominata Stazione Appaltante, eventualmente integrati, ovvero secondo i Piani di Sicurezza Sostitutivi, redatti dall'impresa stessa (Art. 31- L.R. 14/2002 e s.m.i.; D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
4. L'area dove debbono eseguirsi i lavori sarà consegnata all'impresa nello stato attuale pertanto resta a carico dell'appaltatore l'onere eventuale per l'estirpazione e rimozione di essenze arboree, fusti, ceppaie, pali, pietrami, condotte e quant'altro ivi esistente, nonché l'occupazione temporanea di aree private per il deposito materiali.
5. Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato, ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i., si intende stipulato "a corpo e a misura".
6. L'importo complessivo presunto lordo dei lavori a misura compresi nell'appalto ammonta ad **€ 135.671,21** (diconsi euro centotrentacinquemilaseicentosettantuno/21); l'importo complessivo presunto lordo dei lavori a corpo compresi nell'appalto ammonta ad **€ 251.930,53** (diconsi euro duecentocinquantomilanovecentotrenta/53). Il costo della sicurezza è pari ad **€ 20.352,74** (diconsi euro ventimilatrecentocinquantaquattro/74). L'importo dell'appalto soggetto a ribasso risulta pertanto di **€ 387.601,74** (diconsi euro trecentottantasettemilaseicentouno/74).

7. Le principali categorie di lavoro da eseguire ed i loro importi presunti risultano da seguente prospetto:

CATEGORIA DI LAVORO	CAT.	CLASS.	€
strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG 3	II	407.954,48
TOTALE			407.954,48
Per oneri all'adozione delle misure di cui ai piani di sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta			20.352,74
Importo soggetto a ribasso d'asta			387.601,74

8. Le cifre del presente prospetto indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavoro e possono variare sia in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle rispettive quantità e ciò, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, a seguito di tutte quelle modifiche, aggiunte, soppressioni e comunque variazioni di qualsiasi natura e specie che la Stazione Appaltante riterrà opportuno e necessario apportare, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione, purché ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori e con l'osservanza dei limiti stabiliti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto (D.P.Reg. n. 166/03). L'elencazione di cui sopra ha pertanto carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori, per le cui autorizzazioni ed approvazioni si procederà nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

ART 2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

- Le opere che formano oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di progetto afferenti tutti i lavori, senza esclusione alcuna. Il progetto riguarda opere di "adeguamento del piano viabile con realizzazione di percorsi ciclopeditoni dall'abitato di Zugliano al capoluogo in comune di Pozzuolo del Friuli", fra il km 5+300 e il km 7+800, per un'estesa di 2.5 km.
- Le opere in progetto riguardano:
 - lavori su via Giovanni XXIII e via I Maggio con adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, con interventi mirati a ridurre la velocità mediante porte d'ingresso in asfalto stampato;
 - realizzazione di attraversamento pedonale su via Ellero;
 - realizzazione di attraversamento pedonale della SR 353 all'altezza dell'intersezione con via I Maggio;
 - nuova pista ciclopeditone bidirezionale in pavimentazione di conglomerato bituminoso, della lunghezza di circa 2 Km, con larghezza di 2.5 m (salvo restringimenti localizzati in brevi tratti);
 - intervento di pavimentazione in conglomerato bituminoso di viabilità sterrata locale esistente nei pressi del centro sportivo-servizi a Pozzuolo del Friuli, per un'estesa di circa 1000 mq;
 - realizzazione di un breve percorso ciclopeditone all'interno del parco della zona servizi di Pozzuolo;
 - formazione di fondi persi di sgrondo delle acque piovane in adiacenza all'area servizi di Pozzuolo e in corrispondenza di accessi carrai;

- aree di sosta attrezzata con panche e muri a secco;
 - movimenti terra e interventi di sistemazione di fossi esistenti;
 - piantumazioni e semine.
3. Per eventuali variazioni nei disegni all'atto esecutivo e per le precisazioni di forme e dimensioni ordinate dalla Direzione Lavori, nell'interesse dell'opera, l'impresa non potrà in alcun caso rifiutarsi, nè potrà accampare diritti di sorta per compensi speciali per nessuna ragione.
 4. Uguale facoltà ha la Direzione Lavori nei riguardi dei materiali da costruzione, dei magisteri in genere e circa le modalità esecutive.
 5. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali, con particolare riferimento al rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione da amianto di cui alla Legge n.257/1992, nonché, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nelle Norme Tecniche nonchè negli elaborati allegati al contratto o da questi richiamati.
 6. Il cantiere oggetto dell'appalto, regolato dal presente capitolato speciale, rientra nelle ipotesi di cui al titolo IV del D.lgs. n.81/2008.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. La documentazione di seguito elencata, alla cui osservanza l'appaltatore è vincolato, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto:
 - La L.R. 14/2002 e s.m.i. "Disciplina Organica dei Lavori Pubblici";
 - Il Capitolato Generale d'Appalto (D.P.Reg. n. 166/2003);
 - Il Regolamento d'Attuazione della L.R. 14/2002 e s.m.i. in materia di lavori pubblici (D.P.Reg. n. 165/2003);
 - Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, suddiviso in Norme Generali e Norme Tecniche;
 - Elaborati di progetto come previsti dal Regolamento sopra citato (quali ad es. PIANO DI SICUREZZA e COORDINAMENTO, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro – o DUVRI, se previsto; CRONOPROGRAMMA, ELENCO PREZZI, ELABORATI GRAFICI etc.);
 - Tutte le norme tecniche e/o generali ancorché non specificatamente sopra riportate, ma inerenti all'oggetto di cui al presente appalto.

2. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore dichiara implicitamente:
- di aver presa piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo, delle strutture e degli impianti e della loro integrale attuabilità;
 - di aver verificato le relazioni, i particolari costruttivi posti a base d'appalto anche alla luce delle risultanze delle indagini e degli accertamenti effettuati in sede di visita sui luoghi, con particolare riferimento alla tipologia dell'intervento, alla sismicità, alla orografia e alla natura dei suoli della zona;
 - di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari, per quanto concerne le opere a corpo, per il rispetto delle indicazioni progettuali in relazione alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo d'appalto offerto;
 - di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere;
3. Gli elaborati esecutivi di cantiere redatti dall'appaltatore devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Direzione lavori ai fini della verifica della rispondenza ai progetti esecutivi posti a base di gara; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà provvedere al deposito ai sensi della Legge n.1086/1971 e s.m.i..

ART 4 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da cauzione provvisoria, ai sensi del primo comma dell'art. 30 della L.R. 14/2002 e s.m.i., stabilita nella somma pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto di cui all'art. 1. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 75 C.3 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a prestare una cauzione definitiva, ai sensi del secondo comma dell'art. 30 della L.R. 14/2002 e s.m.i., stabilita in un importo pari al 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 123 del DPR n. 207/2010. Detta cauzione sarà svincolata ai sensi dell'art. 150, comma 1 del D.P.Reg. n. 165/2003.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica altresì l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa d'avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, ovvero decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato (art. 158 comma 4 del D.P.Reg. 165/2003). Resta inteso che l'esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte

le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente (art. 30 L.R. 14/2002 e s.m.i., artt. 158,159 D.P.Reg. 165/2003, D.P.Reg. 166/2003).

ART 5 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESP. CIVILE VERSO TERZI

1. Ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dell'art 158 del D.P.Reg. 165/2003, l'esecutore è obbligato, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori.
2. La somma assicurata in relazione a quanto sopra è stabilita in **€ 407.954,48** (diconsi euro quattrocentosettemilanovecentocinquantaquattro/48) pari al 100% dell'importo complessivo posto a base d'appalto.
3. L'impresa è tenuta altresì a stipulare con una Compagnia di Assicurazione di primaria importanza, apposita polizza di assicurazione RCT ed RCO, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, per tutto il periodo contrattuale.
4. Ai sensi dell'art. 158 comma 3 del D.P.Reg. n. 165/2003, il massimale per detta assicurazione è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500'000,00 ed un massimo di € 5'000'000,00.
5. Le polizze sopra indicate dovranno pertanto avere massimali non inferiori ai seguenti:
R.C.T.- per catastrofe € 1'500'000,00

- per persona € 1'500'000,00

- per danni a cose ed animali € 1'500'000,00

R.C.O.- per sinistro € 1'500'000,00

- per persona lesa € 1'500'000,00
6. Tali polizze dovranno essere presentate all'Amministrazione Appaltante all'atto della stesura verbale di inizio lavori, unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati per l'esecuzione dell'appalto.
7. La Stazione Appaltante rimarrà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente tra l'impresa Appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni, in quanto la stipula del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante, anche e soprattutto in eccedenza ai massimali indicati, per eventuali danni a persone o cose connessi allo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto.
8. Qualora venga a mancare la copertura assicurativa richiesta, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 78 comma 7 del D.P.Reg. 165/2003 e dell'art. 17 del Capitolato Generale D.P.Reg. 166/2003.

ART 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori risulterà da apposito processo verbale, in duplice esemplare, e sarà effettuata secondo le modalità di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.Reg. 165/2003. La stessa intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto.
2. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori medesimi che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni.
3. Prima della consegna l'appaltatore deve:
 - presentare tutta la documentazione prevista in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 - trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno 10 gg (dieci) prima della consegna stessa, copia della polizza di assicurazione prevista dall'art. 30 comma 4 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dall'art. 158 del Regolamento (D.P.Reg. 165/2003).

Qualora l'impresa risultasse inadempiente a tali obblighi, non si potrà procedere alla consegna dei lavori.

4. Il termine d'ultimazione stabilito dall'atto contrattuale è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna (art. 78 comma 6 D.P.Reg. 165/2003 e art 35 del D.P.Reg. 166/2003), comprensivo di **giorni 84 (ottantaquattro)** per giorni festivi, ferie e di sospensione per avverse condizioni atmosferiche.
5. Non appena ricevuta la consegna, l'Appaltatore dovrà organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori in oggetto in condizioni di sicurezza.
6. Alla consegna dei lavori, l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori un piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, da eseguirsi nei termini contrattuali. Tale piano dovrà recepire la normativa vigente in materia e dovrà mettere in risalto l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere; schede tecniche dei prodotti da utilizzare; tipo, potenza, n. targa e n. telaio delle macchine, nonché quantità di impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare, in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con la Direzione dei Lavori.
7. Nei cinque giorni successivi il Direttore dei Lavori, munito di visto del Responsabile del Procedimento, dovrà esprimersi sul programma proposto; l'Appaltatore dovrà recepire le eventuali osservazioni del Direttore dei Lavori ed entro tre giorni ripresentare il programma modificato secondo tali osservazioni.
8. Il programma dovrà prevedere le tempistiche della risoluzione delle interferenze con servizi, sottoservizi, impianti, installazioni militari, considerando anche l'eventualità di ritardi nell'intervento dei gestori e prevedendo in caso, adeguate alternative organizzative per eliminare fermi cantiere il cui onere rimarrà in ogni caso in carico all'Appaltatore e non potrà essere ascritto in alcun modo alla responsabilità indiretta della Stazione Appaltante.
9. Il programma dovrà prevedere specifiche misure organizzative per eliminare fermi cantiere nel caso di rinvenimenti localizzati di reperti archeologici durante le attività di sorveglianza da parte della Soprintendenza, qualora previste.

ART 7 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Per l'appalto in oggetto la Stazione Appaltante, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008, ha provveduto a redigere il prescritto Piano di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI, i cui contenuti, nonché i costi di attuazione, sono stati individuati e determinati **nell'importo complessivo di € 20.352,74 (diconsi euro ventimilatrecentocinquantadue/74).**
2. Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
3. Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e fermo restando tutte le disposizioni contemplate in materia dalla normativa vigente, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza del citato P.S.C. o DUVRI, che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.
4. L'Appaltatore dovrà altresì presentare al Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., considerato complementare di dettaglio del PSC o DUVRI, che specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'appaltatore intenderà utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome e comprenderà la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure, ferme restando le diverse responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei lavori.
5. Resta salva l'applicazione dell'art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito alle proposte di integrazione al PSC dell'impresa aggiudicatrice.
6. Gravi e ripetute violazioni alle norme e alle disposizioni e prescrizioni contenute nel PSC o DUVRI e nel piano suddetto da parte dell'Appaltatore, costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Stazione Appaltante, causa di risoluzione del contratto, così come espressamente sancito dall'art. 31 della L.R. 14/2002 e s.m.i..

ART 8 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

1. All'atto della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro, nonché di impegnarsi in merito all'attuazione di tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione infortuni e la tutela dei lavoratori; sia della conferma che dell'impegno si darà atto nel verbale di consegna lavori.
2. L'Appaltatore è tenuto inoltre ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene sui luoghi di lavoro e in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
3. L'Appaltatore provvederà altresì:
 - A portare a conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna dello stesso e quelli individuati nel PSC o DUVRI fornito dalla Stazione Appaltante e nel POS redatto dall'appaltatore;
 - A far osservare a tutti i propri dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopracitate;

- A disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino effettivamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi all'espletamento del presente appalto;
 - A curare che attrezzature, macchine e mezzi d'opera utilizzati (di proprietà o noleggiati) siano in regola con le prescrizioni vigenti;
 - Ad informare immediatamente prima dell'inizio dei lavori tutti i dipendenti circa i rischi specifici delle lavorazioni oggetto dell'appalto e circa le misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
 - Ad informare immediatamente la Direzione Lavori in caso di infortunio od incidente ed ottemperare in tale evenienza a tutte le incombenze prescritte per legge;
 - A provvedere alla vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati, ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.lgs. 81/2008;
 - A provvedere alla verifica dell'idoneità tecnico/professionale dell'impresa esecutrice di lavori in subappalto con le modalità previste nell'allegato XVII del Dlgs 81/2008 e a dare prova alla Stazione Appaltante dell'avvenuta verifica, a semplice richiesta di questa;
 - Provvedere alla congruità dei POS delle ulteriori imprese sopracitate rispetto al proprio, ai sensi dell'art. 97 comma 3 lettera b del Dlgs 81/2008.
4. La Direzione Lavori ed il personale incaricato dalla Stazione Appaltante si riservano ogni facoltà di compiere accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere all'Appaltatore ogni notizia e informazione circa l'osservanza di quanto prescritto al presente articolo.
 5. Ai sensi del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, è fatto obbligo all'Appaltatore di dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere di tesserino di riconoscimento che contenga foto, generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze.
 6. La Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore il nome del Responsabile dei Lavori.

ART 9 - SUBAPPALTO

1. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall'art. 118 e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Relativamente alle attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, giusta deliberazione n.35 del 03/09/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che si intende integralmente riportata e trascritta, deve considerarsi vietato ogni sub-contratto che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, mira a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l'esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell'appalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. Inoltre si ritiene assimilabile al subappalto qualunque contratto che comprenda una serie di lavorazioni, tutt'altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l'esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina c.d. antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione.

4. È pertanto vietato il distacco funzionale e di dipendenza del personale adibito alla conduzione dei mezzi d'opera impiegati nelle lavorazioni.

ART 10 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui agli artt. Precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto (D.P.Reg. nr. 165/03) e degli altri specificati della presenti Norme Generali, sono a carico dell'appaltatore gli oneri seguenti:
2. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque a carico del datore di lavoro (per es. assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi).

Nell'esecuzione dei lavori l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni economiche e normative contenute nei CCNL ed Accordi Locali Integrativi applicabili agli operai dipendenti di imprese Edili, Cooperative, Aziende Industriali ed affini, anche assunti al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili competenti per territorio.

Sussiste altresì in capo all'Appaltatore la responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi sopra descritti anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e in caso di cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche qualora non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalla dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra, l'Appaltatore dei lavori è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme contenute all'art. 9 del Regolamento di cui al D.P.C.M. n.55/91 e ad osservare le norme previste per prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sia riguardo il proprio personale sia riguardo il personale addetto alla Direzione dei Lavori, in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n.81/2008. L'appaltatore è inoltre tenuto a redigere i Piani di Sicurezza ai sensi della normativa vigente i quali costituiscono parte integrante del contratto d'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione del pagamento degli Stati Avanzamento lavori, ovvero alla sospensione del pagamento del Saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore, che rimane contrattualmente obbligato, non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo ad alcun risarcimento danni; sulle somme sospese non saranno inoltre corrisposti interessi ad alcun titolo.

Ai sensi dell'art.9 del Capitolato generale d'Appalto (n.166/2003) la Stazione Appaltante potrà procedere anche in corso d'opera al pagamento diretto ai dipendenti dell'Appaltatore delle retribuzioni non versate da quest'ultimo, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento; ove le rate d'acconto o a saldo siano insufficienti a coprire detti importi, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del Procedimento provvederà all'invio delle richieste dei lavoratori e delle relative contestazioni all'ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

3. La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
4. La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori.
5. L'effettuazione, nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11.03.1988.
6. Le spese per la redazione di progetti di dettaglio (o c.d. cantierabile) su base informatica e supporto cartaceo delle opere, quelle per controlli, nonché l'organizzazione e le spese per le prove di carico. L'impresa è obbligata, sulla base del progetto cantierabile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che economico-contabile, rimanendo responsabile dell'esecuzione di tutte le opere per l'importo contrattuale definito nel medesimo progetto cantierabile approvato.
7. Le spese e l'onorario per il collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo effettuato da professionisti abilitati nominati dalla Stazione Appaltante.
8. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dall'Ufficio Dirigente.
9. A fornire alla Direzione Lavori la prova di aver ottemperato alla Legge 68/99 in materia di inserimento lavorativo dei disabili, nonché alle disposizioni previste dalla L.130/58 e s.m.i. e dalla Legge sulle Assunzioni dei Profughi n. 744/1970 e s.m.i..
10. All'osservanza degli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, secondo quanto previsto dal D.M. 10/07/2002 e D.M. 04/03/2013.
11. Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici o privati, che fossero intersecati o comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisorie e le prescritte segnalazioni, a suo esclusivo carico, oppure studiando con la DDLL eventuali deviazioni del traffico su strade adiacenti esistenti.
12. Ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.
13. Ad espletare, salvo l'acquisizione del decreto Prefettizio d'occupazione temporanea, tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla DDLL, per cave e per tutto quanto occorre per l'esecuzione dei lavori.

14. L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori; in merito agli attraversamenti di fiumi e di corsi d'acqua dovrà apprestare gli occorrenti elaborati ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'Impresa non potrà accampare diritti di sorta per compensi.
15. L'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione del competente Ufficio dell'Amministrazione Ferroviaria i disegni ed i calcoli relativi alle opere di attraversamento delle linee ferroviarie (sovrappassi o sottopassi). Solo dopo l'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione Ferroviaria, l'Impresa potrà dare inizio al lavoro. L'Impresa, inoltre, dovrà fornire per i detti manufatti il progetto esecutivo delle relative armature di sostegno delle strutture e loro casseforme, con i relativi calcoli statici, i quali dovranno riportare il benessere del competente Ufficio dell'Amministrazione Ferroviaria. L'Impresa dovrà attenersi per la progettazione del manufatto e relativa armatura a quanto sarà richiesto dall'Amministrazione Ferroviaria ed introdurvi le modifiche che le saranno prescritte.

L'Amministrazione Ferroviaria avrà il diritto, durante l'esecuzione sia del manufatto e sia delle armature di sostegno, di impartire tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterrà opportune nell'interesse della regolarità del traffico ferroviario ed alle quali l'Impresa dovrà rigorosamente attenersi senza potere accampare pretese di indennità e compensi, di qualsiasi natura e specie, essendo tutto ciò previsto e compensato nei prezzi di elenco.

Le parti convengono che in tutte le categorie di lavori, nei prezzi unitari di Elenco e nel compenso a corpo, è compreso altresì ogni e qualunque onere a carico dell'Impresa per il fatto di dover sottostare a tutte le limitazioni, interruzioni di lavoro, fori per l'ancoraggio delle linee elettriche al manufatto, prescrizioni di ogni e qualsiasi genere, che l'Amministrazione Ferroviaria farà adottare nell'interesse del servizio ferroviario, in relazione all'esecuzione del lavoro in questione e per le prove di carico dei manufatti stessi.

La Stazione Appaltante, al riguardo, esclude dagli oneri a carico dell'Impresa soltanto il compenso da corrispondere all'Amministrazione Ferroviaria per il rallentamento e pilotaggio dei treni ed assistenza speciale dei lavori da eseguire con soggiorno sulla linea ferroviaria.

L'Impresa rimane unica e sola responsabile dell'esecuzione delle opere e della loro buona riuscita.

L'approvazione dei lavori di cui sopra da parte di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nonché da parte dell'Amministrazione Ferroviaria, non rileva ai fini dell'esimente di responsabilità dell'Impresa in relazione agli stessi.

L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire contro eventuali danni prodotti da terzi le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Capo VIII del Regolamento Regionale - Disposizioni in materia di garanzie (D.P.Reg. 165/03).

16. L'appaltatore è obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, nello svolgimento di detto rapporto contrattuale, dovesse subire per colpa dello stesso Appaltatore.

17. Ad assicurare in ogni momento l'utilizzo della strada nei tratti interessati da eventuali cantieri stradali secondo le ordinanze emesse dalla Stazione Appaltante.
18. A comunicare alla Direzione dei Lavori e alla Stazione Appaltante tutte le notizie utili relative all'impiego della manodopera e delle attrezzature impiegate.
19. L'Appaltatore dovrà apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori. Detti locali dovranno esser dotati di telefono, fax, computer, stampante, coppia di radiotelefoni VHF e modem. Il computer sarà dotato di sistema operativo, idonei programmi (AutoCAD, etc.) e di collegamento Internet.
20. L'impresa dovrà comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico, dotato di idonea professionalità, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le disposizioni dell'Ufficio Dirigente. Nel caso di appalto affidato a A.T.I. o a consorzio, tale tecnico viene incaricato mediante delega conferita da tutte le imprese facenti parte l'A.T.I. o consorzio, così come previsto dall'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto.
21. L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 di data 19 febbraio 1959. L'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle in due telai accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su fondo bianco ad idropittura lavabile. Peraltro le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art.18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. Infine, in prossimità delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni lavorativi), l'Impresa dovrà collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche previste dall'art. 30 (fig. II 382), del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada;
22. L'Impresa, quando previsto, è obbligata a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi, a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., al fine di rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutti gli addetti ai lavori, nonché alla sorveglianza e direzione degli stessi. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..
23. Verificare prima dell'inizio dei lavori e della movimentazione dei mezzi d'opera in genere la posizione dei servizi a rete esistenti sia interrati che aerei, dei cavi elettrici e telefonici, fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti, saracinesche, idranti, tubazioni, ecc., preesistenti e riguardanti i servizi di acquedotto, gas ed elettricità comunali o di Società di distribuzione, secondo le comunicazioni degli enti interessati; Il mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la costruzione di raccordi o l'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe; L'Impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e qualunque altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell'area interessata ai lavori, per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e

tubazioni, o l'altezza di conduttori aerei e per concordare con gli stessi le eventuali attività interferenti finalizzate alla protezione e/o rilocalizzazione dei medesimi impianti.

E' fatto espresso divieto ad intervenire in prossimità di qualsiasi servizio interrato o aereo senza aver prima ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver ottemperato alle prescrizioni da questo impartite.

24. Richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, L'Impresa è pertanto obbligata a munirsi del nulla-osta degli Enti gestori dei servizi che eventualmente riguardino la zona interessata dai lavori, e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici necessari affinché siano evitati danneggiamenti ai servizi stessi; saranno a suo carico gli eventuali danni arrecati al servizio. Saranno perfezionati a cura dell'Appaltatore tutti gli eventuali rapporti preliminari avviati dalla stazione appaltante con i soggetti gestori di servizi interferenti con l'opera in oggetto e, se necessario, avviati altri per servizi non individuati nel progetto. Resta inteso che qualora a seguito della redazione del progetto cantierabile si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare e ordinato svolgimento dei lavori, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'Appaltatore ivi compresa l'eventuale progettazione della loro rimozione, approvata e accettata dagli enti gestori. Qualora l'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi propedeutici alla redazione del progetto cantierabile, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, Friuli Venezia Giulia Strade conferisce all'Appaltatore stesso il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche e amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate. Tutti gli oneri sopportati dall'Appaltatore nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. Friuli Venezia Giulia Strade provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei pubblici servizi dopo adeguata contabilizzazione delle stesse.
25. L'Impresa sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta, perciò, al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti. Il mantenimento della continuità e della funzionalità di detti cavi e condotte, nel corso dei lavori, resta a carico dell'Impresa ed i relativi oneri - come pure quelli per la ricerca e la messa in luce - sono compresi e compensati nel corrispettivo del prezzo a corpo, opera finita e chiavi in mano. La ricerca di cui sopra dovrà essere effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari delle utenze, appositamente convocati; E' fatto esplicito divieto di condurre alcuna lavorazione (scavi, movimentazioni, attraversamenti, ecc) nell'intorno di servizi a rete senza aver prima dato formale comunicazione all'Ente Gestore ed avere da questi ricevuto specifico assenso. Nel caso di assenso condizionato al rispetto di particolari precauzioni operative o vincoli, l'Appaltatore ne rimane obbligato alla soggiacenza, essendo tale onere compreso e compensato dal valore complessivo stipulato per l'appalto. Ai fini della garanzia di sicurezza del cantiere, tali procedure andranno rigorosamente applicate - dandone evidenza alla S.A. - nel caso di impianti a rete per il trasporto gas ed energia elettrica. La disapplicazione delle procedure indicate ai commi precedenti nel caso di impianti a rete per il trasporto di gas e di energia elettrica comporta, oltre all'eventuale ristoro dei danni prodotti all'Ente Gestore e/o a terzi, l'applicazione di una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per singolo episodio.

26. Provvedere a tutte le denunce e gli adempimenti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m.i. e relativi Decreti attuativi.
27. L'Impresa è tenuta, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere al ripristino delle aree interessate dai cantieri e dei lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere appositi atti fideiussori a garanzia.
28. Nel caso di cessione del corrispettivo d'appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.
29. All'osservanza, durante l'esecuzione dei lavori, delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, o D.U.V.R.I., e del Piano operativo di sicurezza. Qualora ciò non avvenga, la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, può disporre la sospensione dei lavori senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale, essendo detta sospensione imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza delle disposizioni di sicurezza impartite, l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.14/2002 e s.m.i..
30. È fatto assoluto divieto all'impresa di servirsi dell'opera del personale della Stazione Appaltante.
31. L'Appaltatore sarà obbligato durante l'appalto a denunciare alla Direzione Lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal cantiere di propria competenza, nonché ad eseguire il relativo pagamento entro i termini previsti. In caso di omissione di tali denunce, l'Appaltatore sarà altresì responsabile di qualunque danno che possa derivare alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. da detta omissione.
32. Per quanto attiene ai sottoservizi, si prende atto che il progetto esecutivo è stato predisposto secondo le informazioni acquisite dagli enti o società titolari o concessionari di appositi diritti. Nel caso di riscontro di interferenze significative non rilevate dal progetto esecutivo, l'Appaltatore si impegna a farle rimuovere a sue spese.
- L'Impresa sarà unica responsabile di ritardi nei lavori causati da inesatta o errata o mancante informazione sulla natura e posizione di sottoservizi ed impianti, ne potrà avanzare, durante i lavori, pretese imputabili a carenti informazioni del Progetto Esecutivo in merito a servizi di rete e impianti.
33. Rimane in capo all'Appaltatore l'onere della trasmissione del Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo approvato a tutti gli Enti Gestori dei servizi a rete interferiti, corredato dagli elaborati grafici, di calcolo ecc., relativi alle lavorazioni che verranno effettuate in corrispondenza delle singole interferenze. L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di richiedere l'assistenza del personale dell'Ente Interferito durante le fasi di lavorazione che interessano l'interferenza medesima.
34. A comunicare il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del presente appalto per avere riferimenti utili nel caso di necessità.

35. Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice gli oneri derivanti dall'esecuzione di eventuali analisi e caratterizzazione dei materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni (Art. 41 bis del D.L. 69/2013 del "Decreto del fare") e dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni. Sarà un onere a carico dell'Appaltatore lo smaltimento dei suddetti materiali presso discariche autorizzate ovvero il loro conferimento in impianti autorizzati alle operazioni di recupero. A tal fine, dovranno essere prodotti i relativi formulari di identificazione previsti dall'art. 193 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.. Pertanto per quanto riguarda l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all'impresa di osservare la normativa vigente in materia. Si ribadisce che, in particolare, l'impresa è tenuta ad effettuare le analisi chimiche fisiche dei terreni e rocce da scavo prodotte ed utilizzate in cantiere ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sia per poter garantire la accettabilità del materiale di riporto che per allontanare e/o conferire in discarica il materiale di risulta. Tali costi ed oneri si intendono compensati nei prezzi di Capitolato ed elenco prezzi secondo l'offerta dell'Impresa.
36. L'Impresa inoltre avrà l'onere del ripristino dei luoghi e della pulizia degli stessi alla fine dei lavori.
37. La verifica dei calcoli statici, se previsti, relativi alla realizzazione delle opere di progetto; l'Impresa dovrà inoltre ai sensi di Legge, se previsto, provvedere al deposito dei sopracitati calcoli e di tutta la documentazione necessaria alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici della Provincia di competenza al fine di ottenere le debite autorizzazioni.
38. Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 del 20/11/1984 "Segnaletica relativa ai lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche", con particolare riguardo ai casi di sosta prolungata, ai cantieri fissi che occupano anche parzialmente una delle corsie di traffico (marcia o sorpasso), ai lavori su svincoli, nonché dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 1220 del 22/07/1983 "Sistema segnaletico per veicoli e mezzi operativi in lento movimento sulle carreggiate stradali a due corsie", con particolare riguardo ai cantieri mobili, compresi gli aggiornamenti e le prescrizioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., e relativo Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione n.495/92 e s.m.i. nonché dalle Leggi e circolari complementari attuative e secondo quanto previsto dal D.M. 10/07/2002 e D.M. 04/03/2013.

ART 11 - NORMATIVA ANTIMAFIA

1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione delle infiltrazioni di stampo mafioso nelle imprese, sia quelle appaltatrici che titolari di sub-contratti connessi all'appalto in questione, l'Appaltatore ha l'onere e la responsabilità di fornire alla Stazione Appaltante, le seguenti informazioni:
- Elenco del personale presente in cantiere con specificato nome, cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
 - Elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;
 - Elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camions, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro.

2. A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato:
 - un sistema di ingresso controllato dei varchi con personale che annoti (rapportino giornaliero) tutti i transiti;
 - registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e prefirmate dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.
3. Inoltre, ai fini di consentire una rapida verifica da parte del personale dell'Amministrazione, l'Appaltatore deve presentare, all'approvazione della Direzione dei Lavori, entro 15 giorni dal verbale di consegna, lo schema organizzativo di controllo con definizione:
 - del cartellino magnetico di riconoscimento di cui dovrà essere dotato tutto il personale presente in cantiere a vario titolo;
 - dei colori dei caschi e rispondente colore del cartellino di riconoscimento;
 - del tipo di tabella di riconoscimento di cui tutte le macchine operatrici ed i mezzi adibiti a trasporto materiali dovranno essere muniti;
 - delle attrezzature informatiche per il controllo degli ingressi;
 - del personale preposto al controllo e che risponderà alla Direzione dei Lavori;
 - dello schema del registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera.
4. L'Appaltatore è inoltre obbligato a fornire, oltre a quelli di subappalto, nolo a caldo e forniture, previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto, anche copia di tutti i contratti di nolo a freddo, trasporto o simili, con allegata una dichiarazione impegnativa contenente le indicazioni utili per individuare con esattezza il mezzo noleggiato (dotato di copia del documento di proprietà o simile) come tempo presunto del noleggio, ammontare presunto delle ore necessarie, importo presunto del contratto.
5. L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente alla Direzione dei Lavori ogni informazione su inizio, fine o sospensione di ciascuno dei contratti di cui sopra.
6. La Stazione Appaltante rilascerà l'autorizzazione al subappalto, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 252/1998. Per i contratti per i quali non è prevista dalla legge l'autorizzazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario, contestualmente alla stipula del sub contratto, trasmetterà alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria per la verifica antimafia e il sub contratto dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa nel caso in cui venga negato il rilascio della certificazione.
7. L'Affidatario dovrà acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante, in relazione ai sub contratti che stipulerà, la seguente documentazione, indipendentemente dall'importo del contratto e ferma restando la documentazione obbligatoria:
 - Certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia;
 - Dichiarazione resa dal legale rappresentante contenente:

- dati anagrafici completi (nome cognome luogo di nascita codice fiscale) del dichiarante e di ogni socio di snc e di ogni socio accomandatario di sas (indicando le relative quote); degli eventuali componenti l'organo di amministrazione per le società di capitali, nonché dei direttori tecnici;
 - i dati dell'impresa (denominazione sociale sede legale numero di iscrizione al registro delle imprese numeri di P.IVA e codice fiscale);
 - Dichiarazione resa dal legale rappresentante (delle società di capitali) ai sensi del DPCM 187/1991 circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei componenti del collegio sindacale dell'impresa completi dei dati anagrafici.
8. Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni di altra persona giuridica, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile.
 9. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere prodotte dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa componente l'A.T.I..
 10. Per ogni persona fisica della quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovrà altresì essere comunicato il Codice Fiscale.

ART 12 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere per caratteristiche a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dal Capitolato Generale d'Appalto – Norme Tecniche; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno rispondere ai canoni della migliore qualità in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati.
2. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 25, 26 e 27 del Capitolato Generale d'Appalto (D.P.Reg. 166/2003 e s.m.i.).
3. In ogni caso, prima della posa in opera i materiali, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.
4. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'appaltatore riterrà di sua convenienza purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
5. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non adatta all'impiego, l'appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche tecniche volute; i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore.
6. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati nel presente atto contrattuale, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta della Direzione Lavori e l'approvazione del Responsabile del Procedimento.
7. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi (art. 25 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.Reg. 166/2003).

ART 13 - PROVE DEI MATERIALI

a) Certificati

1. Per poter essere autorizzato all'impiego dei vari tipi di materiali (misti lapidei bitumi conglomerati etc..) prescritti dal presente atto contrattuale, l'Appaltatore, prima dell'impiego, dovrà esibire alla Direzione Lavori per ogni categoria di lavoro, quei certificati, rilasciati da un laboratorio ufficiale, che verranno eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori stessa.
2. Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza e all'individuazione dei singoli materiali e loro composizione, agli impianti e luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o fornitura in rapporto ai dosaggi e composizioni proposte.

b) Prove dei materiali

3. In relazione a quanto prescritto nel precedente art. circa qualità e caratteristiche dei materiali e loro accettazione, l'appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare; i campioni saranno prelevati in contraddittorio fra le parti.
4. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione presso gli uffici della Stazione Appaltante, previa apposizione del sigillo o della firma del Direttore dei Lavori e dell'appaltatore, nei modi più adatti a garantirne autenticità e conservazione.
5. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, obbligatori o specificatamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori e dall'organo di collaudo a spese e cura della Stazione Appaltante.

ART 14 - TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI

1. Il tempo utile per l'ultimazione lavori è fissato in giorni 180 (centottanta) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di consegna dei lavori comprensivo di giorni 18 (diciotto) per giorni di sospensione per avverse condizioni atmosferiche.
2. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione lavori rispetto al termine sopra fissato sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.Reg. 166/2003 e s.m.i..
3. Il pagamento della penale non esime l'appaltatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni patiti dalla Stazione Appaltante.

ART 15 - INTERFERENZE

1. Saranno perfezionati e finalizzati a cura dell'appaltatore tutti gli eventuali rapporti preliminari avviati dalla stazione appaltante con i soggetti gestori di servizi interferenti con l'opera in oggetto e, se necessario, avviarne altri per servizi non individuati nel progetto posto a base di gara.
2. Resta inteso che qualora dovessero verificarsi ulteriori necessità in ordine alle espropriazioni, nonché si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'appaltatore, ivi compresa la progettazione della loro rimozione,

approvata ed accettata dagli enti gestori. Qualora l'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle eventuali verifiche e degli eventuali sondaggi propedeutici alla realizzazione delle opere, ovvero delle eventuali operazioni di bonifica da ordigni bellici, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto né durante le operazioni di consegna dei lavori; in tale circostanza la Stazione Appaltante conferisce all'Appaltatore stesso il mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate. Tutti gli oneri sopportati dall'Appaltatore nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. La Stazione Appaltante provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei pubblici servizi soggetti a spostamento in quanto interferenti, purché gli stessi non siano disciplinati da pregresse convenzioni che pongano tale onere a carico del soggetto gestore.

ART 16 - PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.
2. L'anticipazione, nella misura prevista di legge, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., è erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento.
3. La predetta anticipazione verrà compensata sino alla concorrenza dei pagamenti effettuati, secondo quanto previsto dal citato art. 26 ter, commi 2 o 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. Sull'importo di ogni certificato di pagamento verrà operata la ritenuta, per il recupero dell'anticipazione, fino al raggiungimento dell'importo dell'anticipazione medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità ed efficacia, nonché alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fidejussoria, con le seguenti caratteristiche e condizioni:
 - l'importo garantito deve essere pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma contrattuale dei lavori;
 - la garanzia prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da Impresa di assicurazione, conforme allo schema - tipo 1.3, di cui all'Allegato al predetto decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, integrato con le previsioni dell'art. 140 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché con le condizioni di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.
6. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e più in particolare se l'Appaltatore accumula un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al cronoprogramma

contrattuale. In tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi, calcolati al tasso legale, sulle somme anticipate, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

7. Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo in merito all'anticipazione, la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti:
8. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute raggiunga la somma di **€ 150'000,00** (euro centocinquantamila/00).
9. Sul certificato di pagamento, a norma dell'art. 7 del Capitolato generale d'Appalto, sarà effettuata la trattenuta di garanzia pari allo 0,50%, a tutela dei lavoratori.
10. Qualora i lavori dovessero rimanere sospesi non per colpa dell'impresa, per più di 90 (novanta) giorni, potrà venire emesso un certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
11. In base alle risultanze delle contabilità finale dei lavori, si predisporrà l'ultimo stato d'avanzamento e si farà luogo all'emissione dell'ultimo certificato di acconto.
12. Ai sensi dell'articolo 28 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres., fermo le altre disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, qualora sia stato stabilito anche il prezzo a piè d'opera, può essere accreditato in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso. All'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
13. In occasione di ogni stato di avanzamento, la Direzione Lavori procederà alla verifica del rispetto dell'avanzamento previsto dal programma di esecuzione.
14. Il conto finale dei lavori, corredato dalla documentazione prevista dall'art. 114 del D.P.Reg. 165/2003, sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori.
15. L'esecutore dei lavori si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

ART 17 - VERIFICHE, COLLAUDI E PAGAMENTI DI SALDO

1. All'atto della certificazione dell'ultimazione lavori, o qualora previsto, in fase di esecuzione, la Direzione Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare l'efficienza dei lavori effettuati.
2. Il collaudo/certificato di regolare esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunque redatto entro 90 giorni dal certificato di ultimazione lavori. Detto certificato, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 14/2002 e s.m.i. ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si ritiene tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo.

3. La corresponsione all'Appaltatore della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 dl Cod. Civile.
4. Il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,50%, non potrà superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. 166/2003.
5. Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore del collaudo stesso, si determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 30 L.R. 14/2002 e s.m.i..
6. Così come previsto dall'art. 138 del D.P.Reg. 165/2003 e dall'art. 43 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.Reg. 166/2003, l'appaltatore, a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature e i mezzi d'opera idonei ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo.
7. Se l'appaltatore non ottempera a tali obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'appaltatore. Nell'eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'appaltatore le spese di visita della Stazione Appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze e per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.
8. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC, rilasciato dalle competenti autorità. Qualora dal documento risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

ART 18 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

1. I prezzi unitari indicati nel presente articolo ed assoggettati al ribasso offerto, si intendono in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:
 - per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi e ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del cantiere;
 - per gli operai: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
 - per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
 - per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specifiche contenute nei titoli successivi del presente Capitolato; le spese generali e le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico e privato.

2. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché le spese per tutti gli impianti, dotazioni personali, ecc., previsti dalle norme in vigore per la sicurezza e la prevenzione infortuni alle quali l'appaltatore dovrà strettamente attenersi.
3. Sono altresì implicitamente comprese, nei prezzi di appalto, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti e agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati capitolari, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, protezioni e riprese di tinteggiature o verniciature e simili, ecc.
4. Tutti gli oneri e obblighi specificati nel presente articolo e negli articoli del Capitolato, sono stati tenuti in conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e dei noleggi.
5. I prezzi unitari sotto elencati ed assoggettati al ribasso offerto si intendono quindi accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza.
6. Ai sensi dell'articolo 42 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres., i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali o indicato dalla Direzione Lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora i materiali di risulta siano richiesti in cessione dall'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito o concordato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
7. I prezzi in base ai quali, con la detrazione del ribasso contrattuale saranno offerti i lavori sono quelli contenuti nell'elaborato "Elenco Prezzi Unitari" – revisione 14 luglio 2011 parte integrante del presente contratto d'Appalto.

ART 19 - USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO

1. Dopo l'ultimazione dei lavori, anche frazionata, accertata mediante certificato, nelle more dell'esecuzione delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, l'Amministrazione appaltante, ai sensi e con le modalità di cui dell'articolo 145 del D.P.Reg. 05.06.2003 n.0165/Pres., avrà la facoltà di richiedere all'impresa la consegna delle opere già completate, previa compilazione di adatto verbale in cui venga dato atto delle condizioni stesse e venga chiarito che l'impresa rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione e delle cattive qualità dei materiali impiegati ed in genere delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal collaudatore all'atto delle visite di collaudo con esclusione, ovviamente, dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte dell'Amministrazione.

ART 20 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere o non sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse sarà a cura e carico dell'Impresa.
2. Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione

causando minore disagio possibile e provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando a tal fine sia le disposizioni di legge, che le prescrizioni che dovesse dare la Stazione Appaltante per gli oneri che ne derivassero l'Impresa non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.

3. L'Impresa sarà responsabile, in tutte le sedi giudiziarie, dell'osservanza di quanto specificato in questo articolo.
4. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 c.c., l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
5. Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente e adottando ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori; a richiesta insindacabile di questa, l'Impresa potrà essere obbligata a servirsi di lavoro notturno.
6. Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa sarà addebitata all'Impresa stessa.
7. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di pietrischetto bitumato, ecc.) salvo provvedere alle riparazioni definitive appena possibile.
8. Qualora nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla Stazione Appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.
9. L'Impresa tuttavia è tenuta a riparare tempestivamente delle variazioni od ammaloramenti ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi d'Elenco; in casi di particolare urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.
10. Anche nel caso in cui la Stazione Appaltante intendesse ritardare l'esecuzione del binder e del tappeto, oppure di quest'ultimo soltanto, ed aprire al transito la sede stradale sugli strati di base (macadam e semipenetrazione, oppure tout-venant bitumato, od altro), la manutenzione del piano viabile sarà a intero carico dell'Impresa, con le avvertenze di cui al presente articolo, fino al collaudo del tappeto di usura.
11. All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in ottimo stato di conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.
12. All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura, od eventualmente del binder, dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura o del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno dall'esecuzione.
13. Quando gli importi dei rifacimenti manutentori apportati dall'Impresa, nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, la Stazione Appaltante potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della

medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

ART 21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.
2. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui LL.PP. n. 2248/1865. In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera come indicato nell'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto – D.P.Reg.n. 166/03 e nell'art. 88 del D.P.Reg. n. 165/03.
3. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni ed è comunque tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese, come previsto dall'art. 31 del Capitolato Generale d'appalto D.P. Reg. n. 166/03.
4. Non saranno considerati danni di forza maggiore, anche se causati da gelo, neve o precipitazioni piovose, non alluvionali, di eccezionale intensità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti del corpo stradale; gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

ART 22 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI

1. Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, in generale, l'Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed in particolare dovrà attuare quanto previsto nel PSC (o D.U.V.R.I. qualora previsto) e nel POS che costituisce parte integrante del presente atto contrattuale.
2. L'Impresa dovrà provvedere inoltre, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, interruzioni o ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/92, e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.
3. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
4. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
5. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.
6. L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguire i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
7. Come pure nel caso che Provincie, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della

esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa.

8. Inoltre, trattandosi di lavori che possono interessare servizi esistenti nel corpo stradale o nelle sue pertinenze (condotte, cavi, ecc.), l'Impresa è obbligata ad effettuare un sopralluogo con il capo cantoniere sorvegliante ed effettuare tutte le ricerche, saggi o scavi, atti ad individuare l'esistenza e l'esatta posizione dei servizi sopra detti.
9. Accertata l'esistenza di uno o più di tali servizi, l'Impresa è obbligata ad avvertire immediatamente la direzione dei lavori affinché possano essere adottati, d'intesa con l'Ente gestore del servizio, i provvedimenti necessari all'esecuzione dei lavori senza arrecare danno al servizio stesso.
10. In tal caso l'Impresa sarà obbligata ad eseguire i lavori alla presenza di un rappresentante dell'Ente gestore e resta inteso che, da un lato nessun compenso sarà dovuto per gli oneri sopra detti o per eventuali attese che si rendessero necessarie, intendendosi questi compresi nel prezzo relativo, dall'altro saranno a suo carico gli eventuali danni arrecati al servizio.

ART 23 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto nei piani di cui all'Articolo 7 e nella normativa vigente in materia), nonché per evitare danni e beni pubblici e privati.
2. Resta convenuto che, qualora si verificano danni alle persone o alle cose, per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazioni dei lavori che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di Esecuzione, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che possa provenire da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si siano verificati.

ART 24 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, a norma dell'art. 83 del D.P.Reg. n. 165/03, di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che siano state disposte dal Direttore dei Lavori, entro i limiti di cui al citato articolo, purché non mutino la natura dei lavori compresi nell'appalto.
2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma qualora comportino categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, a norma dell'art. 85 del D.P.Reg. 165/03.
3. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione sono ammesse secondo quanto previsto dal D.P.Reg. n.165/03.
4. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 27 della L.R. n.14/02 e s.m.i. e dell'art. 29 del Capitolato Generale D.P.Reg. n. 166/03.

ART 25 - CONTABILITA' E NORME DI MISURAZIONE

1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0165/Pres. e del Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres..
2. Resta stabilito, innanzitutto, che, per i lavori tutti, siano essi a corpo sia o misura, l'Appaltatore ha l'onere contrattuale, di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione delle quantità, parziali e totali (quote, prospetti e quanto altro necessario), nonché delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari all'individuazione delle quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera e la lavorazione interessata.
3. Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da trasferire, in almeno duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno dall'Appaltatore consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio durante l'esecuzione dei lavori.
4. Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito ai pagamenti.
5. La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà della Stazione Appaltante.
6. Tutto ciò premesso e stabilito, si precisa che :
 - i lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso, così come indicato in progetto, anche se, dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione;
 - le opere "a corpo", saranno liquidate commisurando le opere eseguire alle percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella che segue, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte proporzionale al lavoro eseguito, applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

PARTE PRIMA - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A CORPO		
n	GRUPPI DI LAVORAZIONI RITENUTI OMOGENEI	IMPORTO [€]
A.1.1	Demolizioni	6.106,73
A.1.2	Scavi e rilevati	98.433,99
A.1.3	Pavimentazioni	5.306,57
A.1.4	Opere a verde	29.084,62
A.1.5	Segnaletica	16.383,51
A.1.6	Sottoservizi	70.508,08
A.1.7	Caditoie e cordone	26.107,03
A1	TOTALE OPERE A CORPO	251.930,53

PARTE SECONDA - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A MISURA		
n	GRUPPI DI LAVORAZIONI RITENUTI OMOGENEI	IMPORTO [€]
A.2.1	Pavimentazioni	107.015,17
A.2.2	Opere a verde	6.527,8
A.2.3	Segnaletica	22.128,24
A.2	TOTALE OPERE A MISURA	135.671,21

A.1+A.2	TOTALE OPERE A MISURA E CORPO	387.601,74
B	ONERI PER LA SICUREZZA	20.352,74
A.1+A.2+B	TOTALE LAVORI	407.954,48

7. Nel caso, invece, in cui dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quelle indicate in progetto o prescritte dalla Direzione dei Lavori, sarà in facoltà insindacabile della Direzione dei Lavori ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Impresa; soltanto qualora le minori dimensioni, sentito il Progettista, risultassero compatibili con la funzionalità e la stabilità dell'opera, la Direzione dei Lavori potrà ammettere in contabilità le quantità effettivamente eseguite.

ART 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza del presente appalto, saranno devolute al Giudice Ordinario.

ART 27 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Qualora l'Appaltatore non risieda in località posta nella zona quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori.
2. Tale rappresentante dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.
3. Si richiama il diritto della Stazione Appaltante di esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, come sancito nell'art. 4 del Capitolato Generale (D.P.Reg. 166/03).

ART 28 - ESPROPRI

1. L'Amministrazione, qualora necessario, provvederà a proprie cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi.
2. L'impresa provvederà invece a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, strade di servizio, impianto dei cantieri, discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, cave, ecc.

3. Resta in proposito precisato che l'impresa, oltre ad essere tenuta ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle cave e delle discariche ritenute necessarie, risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi per le sopra menzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione appaltante, che, pertanto, ed in ogni caso rimane del tutto estranea.

ART 29 - OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE

1. Oltre all'osservanza di tutto quanto specificato nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta, per fatto espresso, all'osservanza di tutte le norme di legge in materia. In particolare la stessa dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in relativa ai Lavori Pubblici (L.R. 31.05.2002 n.14, D.P.Reg. 05.06.2003 n.0165/Pres., D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres., etc.), dal codice civile e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART 30 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003, si precisa quanto segue:
 - soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è la Società Friuli Venezia Giulia Strade;
 - le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;
 - la Società potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati:
 - personale interno della stessa Società coinvolto nel procedimento;
 - imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241 dd. 07/08/1990.
2. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della succitata L. n. 675/1996 e s.m.i. alla quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

ART 31 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito più esemplari (con un massimo di 3) del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 270 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART 32 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

ART 33 - SPESE DI CONTRATTO

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione il capitolato generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Le spese di stipulazione, di registro e di scritturazione del contratto d'appalto e dei suoi allegati e copie occorrenti, sono a carico dell'Appaltatore.
6. L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

ART 34 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Qualora la Stazione Appaltante si avveda, in qualsiasi modo che le transazioni relative al presente appalto si sono svolte senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa, provvederà senza indugio e senza poter esercitare alcuna discrezionalità in merito, ai sensi dell' art n° 3, comma 8 della Legge 136/10 – Piano Straordinario Contro Le Mafie alla risoluzione dello stesso mediante comunicazione all' Appaltatore a mezzo di Raccomandata A/R.

ART 35 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.